

TITOLO IV°

QUIETE PUBBLICA

Art. 4.1 – DIVIETO DELL'USO DELLE SIRENE E DISCIPLINA SUGLI ALLARMI

E' vietato sul territorio comunale l'uso delle sirene ad eccezione di quelle degli stabilimenti industriali per il segnale di inizio o di cessazione del lavoro.

Per quanto riguarda le apparecchiature d'allarme il loro suono, sia continuo sia intermittente, dovrà contenersi nel limite massimo di 10 minuti. In caso di assenza dei proprietari questi dovranno provvedere affinché altre persone incaricate siano in grado, nel caso di attivazione dell'allarme, d'intervenire tempestivamente, per il rispetto della quiete pubblica, a disattivare il dispositivo nell'ambito della disciplina di cui innanzi.

Fatte salve le norme speciali in materia, gli allarmi dei veicoli devono essere tempestivamente disattivati dai loro proprietari o delegati. Dalle ore 22 alle ore 7 i veicoli in sosta, con allarmi antifurto in funzione da almeno due ore, possono essere rimossi dalle forze dell'ordine e ricoverati in luoghi custoditi. La restituzione del veicolo all'avente diritto sarà consentita previo pagamento delle spese di rimozione, custodia e della pertinente contravvenzione.

Art. 4.2 – RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE

E' vietato produrre o lasciar produrre nelle abitazioni private rumori, suoni, canti che possano comunque arrecare disturbi molesti ai vicini.

A tale limitazione sono pure soggetti gli apparecchi radio, televisori, computer e altro.

Art. 4.3 – GRIDA DEI VENDITORI E ALTOPARLANTI PUBBLICITARI

Fatte salve le norme stabilite dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, inerenti le disposizioni all'esterno dei centri abitati, è fatto divieto ai venditori, anche quelli muniti di veicoli, di gridare a scopo di richiamo, sia per le strade che nelle piazze dei centri abitati del Comune, nonché nell'interno dei locali aperti al pubblico o nei cortili dei fabbricati. L'uso di altoparlanti pubblicitari può essere consentito solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio che ne fisserà le modalità relative.

Art. 4.4 – CANTI E SCHIAMAZZI, SUONATORI AMBULANTI

1) Salvo quanto è già stato disposto dall'art. 659 C.P., gli schiamazzi sono vietati sia di giorno che di notte. Sono inoltre vietati i canti quando costituiscono disturbo molesto alla quiete pubblica.

2) Senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale, sono vietati i mestieri di suonatore ambulante nelle vie e nelle piazze pubbliche e nelle aree private aperte al pubblico.

Art. 4.5 – SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, i cinema o i ritrovi devono essere predisposti in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e qualora fossero gestite all'aperto devono preventivamente essere autorizzate dall'Amministrazione comunale, che potrà concedere loro l'apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato subordinandola a determinate condizioni.

Art. 4.6 – DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' CAUSA DI MOLESTIE AL VICINATO

Chi esercita un'arte, un mestiere od industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodo agli abitanti vicini a causa di rumori e di polveri disperse nell'aria, attraverso i muri o in qualsiasi modo o per vibrazioni o scuotimenti dannosi.

I condizionatori d'aria e le apparecchiature di ogni genere devono essere installati in modo tale che non provochino rumori o vibrazioni dannose per gli abitanti vicini.

Alle officine assistenza auto e moto è vietato tenere motori in movimento per rodaggio e produrre altri rumori che arrechino disturbi molesti ai vicini.

In caso di violazione recidiva si applica l'articolo 2.7 comma 4° del titolo VII.

Art. 4.7 – LIMITAZIONI DI ORARIO E DI RUMORI

1) Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l'esercizio di arti, mestieri, lavori ed opere rumorose in genere, svolti in ambito residenziale è permesso nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20, fatte salve disposizioni condominiali diverse e concessioni speciali da parte del Responsabile del servizio comunale.

2) Ogni rumore prodotto provvisoriamente da qualsiasi mezzo e per qualsiasi ragione deve essere limitato immediatamente sia nel tempo e sia nell'intensità.

Art. 4.8 – DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO

E' vietato nei centri abitati tenere animali che specialmente di notte rechino disturbo al vicinato.

In tale caso gli agenti della polizia Municipale oltre ad accertare la contravvenzione a carico del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia originato l'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete. Ove la diffida non venga osservata e nei casi in cui il proprietario dell'animale non sia reperibile l'animale potrà essere sequestrato secondo l'art. 13 della legge 689 del 1981.

Art. 4.9 – USO DELLE CAMPANE

L'uso delle campane è consentito: per riti religiosi, per straordinarie ricorrenze, per ordini impartiti dalle superiori Autorità.

Negli stessi casi, può essere consentito l'uso degli altoparlanti in sostituzione delle campane.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale limitare l'uso delle campane quando l'attività possa generare disturbo molesto della quiete pubblica.

Art. 4.10 – BIGLIETTI PER LA CIRCOLAZIONE SUI MEZZI PUBBLICI

Tutte le persone che utilizzano le linee gestite dalla locale azienda dei trasporti, hanno l'obbligo di munirsi del regolare biglietto, normale o di abbonamento, opportunamente obliterato e, su richiesta, di esibirlo al personale incaricato del controllo.

La ditta concessionaria riconoscerà quei documenti che costituiscano titolo per la libera circolazione sull'intera rete. Il comportamento a bordo degli automezzi di linea deve essere improntato alla massima educazione ed al rispetto di tutti i viaggiatori. L'Amministrazione comunale, tramite provvedimento della G.C., può disciplinare detto comportamento specificando precise norme alla cui ottemperanza sono obbligati tutti i viaggiatori.

Le infrazioni alle norme di comportamento potranno essere contestate da parte dell'Agente accertatore cui è demandata la potestà contravvenzionale.

Art. 4.11 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI LUOGHI PUBBLICI

Tutti i cittadini sono obbligati ad osservare scrupolosamente gli orari di apertura e chiusura dei luoghi pubblici come cimiteri, biblioteche, uffici comunali, giardini pubblici.

I cittadini non dovranno indugiare, se non per ultimare le operazioni in corso, a lasciare i luoghi sopra indicati all'orario stabilito.